



L'Italia torna decisamente indietro rispetto alle pronunce degli organi di giustizia amministrativa che avevano fatto intravedere uno spiraglio di luce nella regolamentazione, frammentaria, inadeguata ma presente del poker live. La giurisprudenza della Cassazione se non è legislativamente vincolante nella sua lettera lo è nell'essenza e per i giocatori si prospetta un lungo periodo di attesa prima di poter **ottenere chiarezza sulla natura del poker live.**

-**La Terza Sezione Penale della Cassazione** si è pronunciata dunque in ultima istanza sulla natura del **poker Live** e dopo aver più volte tutelato i circoli con alcune pronunce anche molto discusse, in questo caso ha respinto il ricorso presentato da un circolo di Bari ed ha definito il **poker live un gioco non di abilità ma d'azzardo e dunque fuorilegge**

. La Suprema Corte non fa in realtà altro che ribadire un concetto già espresso dalla stessa anche se in maniera diversa: il poker è un "gioco basato prevalentemente sull'alea" ossia sulla componente del rischio insita in esso e questo è un punto fermo della pronuncia.

L'altro punto fermo riguarda la **natura dei premi**; in questo caso il ricorso è stato presentato avverso il provvedimento di sequestro emesso dal giudice pugliese contro un locale di Bari sottoposto a misura cautelare dopo il blitz delle forze dell'ordine durante un torneo di poker live. Il ricorso aveva le sue basi sia nella **giurisprudenza amministrativa pugliese**, storicamente favorevole al poker live, sia in motivazioni tecniche che così si legge "*trattandosi di gioco lecito di abilità denominato 'poker sportivo non a distanza' disciplinato anche dalla Legge Comunitaria 88/09 gioco in ordine al quale mancava il fine di lucro*"

La Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato con alcuni punti della motivazione che meritano di essere sottolineati

*“il Tribunale di Bari [...] ha accertato che presso il circolo si svolgeva un torneo di poker sportivo, per la cui partecipazione era stata raccolta la somma di 4.890 euro, risultante dal versamento delle quote di partecipazione dei giocatori; una parte veniva utilizzata per l'acquisto dei premi”. Ricorrevano pertanto allo stato degli atti gli elementi costitutivi del **reato di azzardo ex art-718 c.p.**,*

trattandosi del gioco del poker basato prevalentemente sull'alea in ordine al quale era prevista la vincita di premi in natura, realizzandosi così anche il fine di lucro”.